

INCONTRO COL GOVERNO

Formazione 2010

Presentate alle Parti sociali le Linee-guida

Nell'incontro fra Governo, Regioni, Parti sociali tra cui la Confsal, il Ministro Sacconi ha presentato un Progetto del Governo concernente le "Linee-guida per la formazione 2010".

Il Progetto è stato condiviso ed apprezzato dalla Confsal "sia in merito agli obiettivi e ai contenuti, sia in merito al metodo, inclusa l'apertura di Tavoli di approfondimento per



giungere in tempi brevi ad un avviso comune".

Lo ha detto il Segretario generale della Confsal Marco Paolo Nigi che ha poi aggiunto: "Abbiamo apprezzato la proposta che punta a coniugare il sostegno al reddito con l'arricchimento delle competenze professionali". Per migliore informazione dei lettori pubblichiamo una sintesi del citato documento.

Obiettivo

Stato, Regioni, e Parti sociali sono chiamati a condividere le fondamentali linee guida per orientare la spesa dedicata alla formazione degli inoccupati, dei disoccupati e dei cassaintegrati nel prossimo anno, in relazione ai caratteri discontinui e selettivi della ripresa che indurranno allungamento del periodo di inattività o transizione verso altra occupazione di molti lavoratori. La formazione deve quindi risultare quanto più tarata sui fabbisogni professionali dei settori e delle imprese e sulle concrete esigenze delle persone interessate in funzione della loro occupabilità.

Risorse

L'allegata tabella evidenzia la disponibilità di ingenti risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sociale Europeo, dalla Legge 236/93, dal Fondo per l'Occupazione, dal prelievo dello 0,30 per cento sul monte-salari delle imprese. L'Intesa do-

SINTESI DEL DOCUMENTO

vrà tenere conto delle risorse già impegnate verificando anche in questo caso la possibilità di un loro orientamento in funzione degli obiettivi prioritari, ridefiniti e conditi anche a livello regionale.

Contenuti

La proposta si rivolge in particolare al ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori come dei loro organismi bilaterali. Essi costituiscono garanzia di investimenti formativi **a)** mirati ai soggetti più esposti all'esclusione dal mercato del lavoro; **b)** organizzati, secondo criteri non autoreferenziali, in ambienti produttivi o prossimi ad essi; **c)** progettati in una logica di placement volta cioè ad ottimizzare la domanda e l'offerta di lavoro e l'integrazione tra il sistema della formazione e il mercato del lavoro in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte dei set-

tori e dei territori in cui le imprese operano; **d)** rispondenti alla domanda di competenze da parte dei settori e delle imprese.

Le azioni ipotizzate sono:

1. cabina di regia nazionale per una rilevazione tempestiva su base regionale e settoriale dei fabbisogni di competenze attraverso organizzazioni di categoria, consulenti del lavoro, agenzie del lavoro, enti bilaterali, ecc.;
2. impiego diffuso del metodo di apprendimento "per competenze" in luogo di quello "per discipline separate" o "scolasticistico" e rivalutazione dell'istruzione-formazione tecnico-professionale;
3. accesso degli inoccupati a tirocini di inserimento, corsi di Istruzione e formazione tecnico superiore (ifts), contratti di apprendistato, privilegiando l'apprendimento nell'impresa;
4. formazione degli adulti attraverso: **a)** accordi di formazione-la-

A PAGINA 2

MATERNITÀ

Un giorno in più per il congedo

Tra le novità della Finanziaria 2008

L'Inpdap, con nota operativa n. 17/2009 ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'articolo 25 del Decreto legislativo n. 151/2009 concernente i congedi per maternità. Con tale nota l'Ente precisa che nei casi in cui la data presunta e quella effettiva del parto coincidono, il periodo complessivo ordinario di astensione obbligatoria, è pari a cinque mesi e un giorno. In pratica si ha così un giorno in più per il congedo di maternità.

Più in particolare l'Inpdap dà seguito alle indicazioni contenute nella nota operativa n. 3 del 21 gennaio 2008, concernente le innovazioni introdotte dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con specifico riferimento all'articolo 2, comma 504, che testualmente detta: "Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del (...omissis...) testo unico di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge."

Quanto premesso, occorre precisare che il di-



ritto all'accredito figurativo di cui al secondo comma dell'articolo 25 in esame, alla luce della disposizione sopra citata e dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, con particolare riferimento a quanto argomentato dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro nella sentenza n. 7385 del 19/03/2008, deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione temporale dell'evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedono l'accredito figurativo.

Atteso che uno dei requisiti previsti dall'articolo 25 è il possesso del quinquennio contributivo al momento della domanda di accredito, il dato da innovare rispetto alle direttive già fornite

A PAGINA 2

PARTECIPAZIONE

La Confsal firma un avviso comune

Per il rispetto della persona che lavora

La Confsal unitamente alle altre Parti sociali ha firmato un avviso comune in materia di partecipazione.

Il firmatario ritenuto che:

- l'economia della partecipazione è la soluzione che concilia la solidarietà tipica del modello sociale europeo

con l'efficienza richiesta dal mercato globale;

- l'economia della partecipazione presuppone e determina, al tempo stesso, un modello d'impresa sempre più attento al valore della persona e un modello di sindacato quale

A PAGINA 2

A PAGINA 3

- **Il C.d.M. approva l'azione collettiva per l'efficienza delle Amministrazioni**
- **Lavoro e Sicurezza. Per l'Istat persi 508 mila posti di lavoro**
- **Mutui - Piano Famiglia: quando si possono saltare le rate**

PENSIONI

Riliquidazione dovuta per atti di terrorismo

Chiarimenti per l'attribuzione del beneficio

L'Inpdap con nota operativa n. 58/2009 fornisce chiarimenti in merito all'attribuzione del beneficio di cui all'art.2, comma 1, della Legge 3 agosto 2004, n. 206.

Tale comma, come modificato dal comma 3 dell'art. 34, del Decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito con mo-

dificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n.222 dispone che "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi en-

A PAGINA 2

INCONTRO COL GOVERNO

Formazione 2010

▼ voro per rientro anticipato dei cassintegrati; **b)** programmi di formazione nei luoghi produttivi di beni o servizi anche se inattivi o nei centri di formazione professionale ove garantiscono riproduzione di contesti produttivi nonché congrui periodi di tirocinii presso l'impresa; **c)** impiego dei lavoratori inattivi quali tutori nell'ambito di attività formative tecnico-professionali; **d)** rilancio del contratto di inserimento per gli over 50;

Fondo Sociale Europeo	1.279 milioni di euro
Fondi Interprofessionali	600 milioni di euro
Fondo di rotazione	650 milioni di euro
Totale	2.529 milioni di euro

5. accreditamento su base regionale di "valuatori" indipendenti in grado di certificare le effettive competenze dei lavoratori comunque acquisite, in modo da rafforzare la trasparenza e la migliore informa-

zione nel mercato del lavoro, da accrescere la capacità di offerta sul mercato del lavoro, da migliorare l'incontro tra domanda e offerta e da stimolare la ricerca delle più utili attività formative.

MATERNITÀ

Un giorno in più per il congedo

▼ con l'informativa n. 8/2003 è il computo dei periodi da valutare ai fini dell'accredito. Difatti, in coerenza con l'orientamento assunto circa l'individuazione dei soggetti aventi diritto, anche la determinazione della durata dei periodi da accreditare deve avvenire tenendo presente la durata fissata dal citato articolo 25, comma 2, senza fare alcun riferimento alla normativa vigente al momento dell'evento. Nello specifico, al fine di riscontrare i ricorrenti quesiti pervenuti a questa Direzione da parte delle Amministrazioni ed Enti iscritti, si chiarisce che il periodo da accreditare in modo figurativo, corrispondente al congedo di maternità (cfr. ex astensione obbligatoria, di cui all'articolo 4 della Legge n. 1204/1971) è pari in ogni caso a complessivi mesi cinque.

Con l'occasione si segnala che, sulla base dell'interpretazione – da ritenersi ormai consolidata – fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1401/2001, il periodo di astensione

"ante partum" va determinato senza includere la data presunta del parto la quale, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il "dies a quo" per computare a ritroso il periodo in questione. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui data presunta e data effettiva coincidano, il periodo complessivo "ordinario" di congedo di maternità è pari a 5 mesi ed un giorno.

Giova, infine, ricordare che, in base a quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 3 dell'articolo 25, la contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della Legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento e che la relativa domanda può essere presentata anche in costanza di versamento volontario dei contributi, in qualità di "iscritto assicurato" ad una delle Casse amministrate da questo Istituto.

Il Dirigente generale
Stefano Quaranta

PENSIONI

Riliquidazione per atti di terrorismo

▼ tità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5%, così novellando l'originaria disposizione che prevedeva l'applicazione dei benefici ex art.2 della Legge 24 maggio 1970, n. 336 al momento della liquidazione della pensione.

Le Sedi locali Inpdap, pertanto, definiranno le pensioni in via di liquidazione, nonché provvederanno alle eventuali riliquidazioni di provvedi-

menti già emessi, rideterminando la retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, tenendo altresì presente che tale modalità di determinazione della pensione produce i suoi effetti a decorrere dal 1° settembre 2004 in quanto il comma 3 bis dell'art.34 sopra citato ha stabilito che "la decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della Legge 3 agosto 2004, n. 206".

L'Inpdap precisa, altresì, che il beneficio del 7,5% dovrà essere rideterminato ad ogni variazione

contrattuale che comporti, ai sensi dell'art.7 della Legge 206/2004, l'adeguamento della misura della pensione al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

Per quanto riguarda l'aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva di cui all'art.3, comma 1, della citata legge, si precisa che lo stesso, sulle pensioni calcolate con il sistema retributivo o misto, dovrà incrementare la quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.

PARTECIPAZIONE

La Confasal firma un avviso comune

▼ soggetto attivo dello sviluppo e della diffusione del benessere;

- esistono attualmente obiettivi comuni condivisibili, primi tra tutti quelli della solidità competitiva del sistema produttivo e del rispetto e della valorizzazione della persona che lavora;

- la partecipazione dei lavoratori ai risultati della impresa, a prescindere dai metodi e dai modelli utilizzati, può contribuire a fidelizzare i dipendenti alla impresa, a stimolare la qualità della occupazione e la crescita della produttività del lavoro.

Tutto ciò premesso, le Parti firmatarie del presente avviso comune convengono:

1) di avviare un monitoraggio e, laddove necessario, un accompagnamento, per i prossimi dodici mesi, delle pratiche partecipative in atto,

alla stregua della normativa legale e contrattuale vigente;

2) di chiedere al Governo e al Parlamento di astenersi, per i prossimi dodici mesi, da ogni iniziativa legislativa in materia al fine di consentire di valutare, alla luce del monitoraggio di cui al punto che precede, se e quali iniziative normative siano eventualmente necessarie a sostegno della partecipazione dei lavoratori;

3) di affidare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un ruolo di assistenza tecnica per la ricognizione del quadro normativo vigente, in modo da definire in modo condiviso l'attuale "Codice della partecipazione", sulla base del quale avviare la raccolta e condurre il monitoraggio delle buone pratiche e delle esperienze partecipative di cui alla presente Intesa.

INAIL

Casi di morte per malattie professionali

Il quadro aggiornato delle malattie professionali segnalate all'Inail è riassumibile, secondo gli ultimi dati ufficiali relativi all'anno 2008 (pubblicati nel Rapporto annuale Inail del luglio 2009), in:

- **29.700** circa malattie professionali denunciate;
- **9.300** malattie professionali riconosciute;
- **5.400** malattie professionali con esiti di inabilità permanente;
- **280** malattie professionali con esiti mortali (casi denunciati per malattie professionali manifestatesi nel 2008).

I casi di morte da malattia professionale

In merito alla mortalità da malattia professionale, nel Rapporto annuale si precisava che "una valutazione realistica dei casi mortali da malattia professionale richiede necessariamente una visione prospettica di lun-

go periodo in considerazione del fatto che, ad esempio, i **280** decessi relativi al 2008, risultanti alla data di rilevazione del 30 aprile 2009, sono destinati inevitabilmente ad aumentare.

E questo non solo per effetto di casi ancora in corso di definizione, ma anche e soprattutto in considerazione delle caratteristiche di latenza di alcune patologie... che possono portare alla morte anche dopo molti anni dall'esposizione al rischio, dalla contrazione o dalla manifestazione della patologia.

Quindi, una quantificazione delle loro dimensioni reali richiederebbe un periodo di osservazione a lungo termine in quanto il dato effettivo e completo potrà essere rilevato concretamente sol-

tanto tra alcuni decenni.

Pertanto, attraverso appropriate tecniche di previsione statistica si è stimato che, allo stato annuale, "la generazione completa" di morti per patologie professionali denunciate nel 2008 si aggirerà intorno alle **1.000 unità**.

I decessi per tumori e neoplasie rappresentano complessivamente circa il 90% delle malattie professionali letali indennizzate dall'Inail, addebitabili per lo più alla causa storica, l'asbesto".

Le malattie in passato

Per altro verso, un'analisi di tipo retrospettivo ha rilevato come per le tecnopatie manifestatesi un ventennio fa (anno di competenza 1987) risultino ad oggi **700/800** i ca-

si di decesso (prevalentemente per silicosi o asbestosi).

Va poi tenuto conto anche di un'evoluzione nel tempo della distribuzione delle tipologie di malattie professionali più frequenti.

La recrudescenza del fenomeno

A commento della recrudescenza delle denunce da malattia professionale, nel Rapporto stesso si indicava che "i dati ufficiali sul fenomeno tecnopatico soffrono di una storica sottovalutazione, attribuibile a una serie di motivi tra cui, appunto, i lunghi periodi di latenza di alcune patologie, le difficoltà di individuazione e accertamento del nesso causale ed anche per un significativo fenomeno di

"sottodenuncia" da parte dei lavoratori.

L'aumento delle denunce riscontrato negli ultimi due anni si può quindi ricondurre senz'altro ad una più matura consapevolezza raggiunta dalle parti interessate. In tale direzione si è lavorato infatti in questi ultimi anni, investendo energie e risorse nella sensibilizzazione e nell'informazione delle parti coinvolte".

Le statistiche Inail

Le statistiche Inail, naturalmente, operano sulla base dei dati disponibili, derivanti dalle segnalazioni pervenute all'Istituto.

Con riferimento ai tumori professionali, sempre nel Rapporto si sosteneva che "nel complesso delle gestioni, i tumori si

posizionino comunque tra i primi posti nella graduatoria delle malattie professionali denunciate all'Inail.

In generale (tumori tabellati e non), sono pervenute all'Istituto negli ultimi anni, compreso il 2008, circa **2.000** denunce l'anno, in crescita rispetto ai **1.700** casi del 2004. Quasi la metà, **900** casi l'anno, sono dovuti a neoplasie da asbesto ma consistenze particolarmente elevate stanno assumendo anche quelli legati all'apparato respiratorio (quasi **400** casi l'anno) e alla vescica (circa **300** denunce nel 2008)".

Problematiche analoghe non si presentano ovviamente per le morti da infortunio: il decesso, causato da evento traumatico, sopravviene per lo più al momento stesso dell'infortunio o, al massimo, per la quasi totalità dei casi entro 180 giorni dall'evento.

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvata l'azione collettiva per l'efficienza delle Amministrazioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto legislativo di attuazione della Riforma Brunetta in materia di ricorso per l'efficienza delle Amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, che traduce in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nell'articolo 4, comma 2, della Legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e ne detta la disciplina processuale. Il testo aveva ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata e, successivamente, quello delle competenti Commissioni di Camera e Senato. Si completa così un'altra fase del processo normativo di realizzazione del Piano industriale della Pubblica Amministrazione presentato dal Ministro Renato Brunetta il 28 maggio 2008.

Con questa nuova azione l'ordinamento si volge con decisione a una moderna visione della Pubblica Amministrazione come Amministrazione di risultato, nel quadro di una concezione sostanziale del principio del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione. L'idea portante e innovativa è quella di legare la soddisfazione della pretesa avanzata da uno o più cittadini al promovimento - per garantire una elevata performance delle strutture pubbliche nei confronti di tutta la collettività - di un controllo esterno di tipo giudiziale sul rispetto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli standard (di qualità, di economicità, di tempestività) loro imposti. Il tutto assicurando la massima pubblicità al giudizio e la costante respon-

sabilizzazione degli operatori pubblici.

Si tratta di un istituto che si affianca ma che differisce profondamente dall'azione collettiva introdotta nel Codice del consumo dalla Legge Finanziaria 2008. Quest'ultima infatti riguarda le lesioni dei diritti di consumatori e utenti in ambito contrattuale e, per certi ambiti, extracontrattuale ma non il rapporto tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, mentre l'azione del codice del consumo mira a proteggere la parte debole dello squilibrio di posizioni sul mercato, questa nuova azione si propone più incisivamente - di intervenire nello stesso processo di produzione del servizio, correggendone le eventuali storture. In entrambe le ipotesi si persegue l'obiettivo di indurre il soggetto erogatore dell'utilità a comportamenti virtuosi nel suo ciclo di produzione, ma la presente azione lo fa in modo più diretto perché tutela la strumentalità dell'organizzazione amministrativa alla realizzazione del bene pubblico. Infatti, la sentenza finale di accoglimento ordina di porre rimedio al disservizio ma non provvede sul risarcimento del danno cagionato dall'inefficienza.

Le disposizioni contenute hanno lo

scopo di garantire il cittadino-cliente da qualsiasi violazione degli standard di qualità del servizio pubblico, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto che lo eroga. In via indiretta, poi si intende fornire alla collettività uno strumento di tutela nonché di accrescimento del tasso di democrazia e trasparenza nella gestione della cosa pubblica.

Gli elementi caratterizzanti la disciplina contenuta nel decreto sono:

- il ricorso consegue alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti provocata dalla violazione di standard qualitativi ed economici così come degli obblighi contenuti nelle Carte di servizi oppure dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali: l'oggetto del giudizio (lo scostamento da uno standard) si lega quindi strettamente alla previa definizione di standard di qualità organizzativa, che si persegue con il Decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta);
- la sua proponibilità sia da parte dei singoli aventi un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata

sia da parte di associazioni e comitati a tutela degli interessi dei propri associati;

- la previsione di una diffida preventiva all'Amministrazione, che viene così resa edotta tempestivamente della pretesa collettiva e può porre rimedio ai vizi lamentati scongiurando la proposizione dell'azione;

- il collegamento della sentenza con l'eventuale avvio di procedure innanzi agli organi preposti all'individuazione dei soggetti che abbiano cagionato l'inefficienza, alla loro valutazione e all'avvio del giudizio disciplinare, oltre che la sua comunicazione alla Corte dei conti e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (recentemente istituita dalla Riforma Brunetta);

- la previsione di idonee forme di pubblicità del procedimento giurisdizionale, della sentenza e delle misure adottate per ottemperarvi allo scopo di potenziare la funzione di deterrenza;

- la possibilità di ricorrere al giudice dell'ottemperanza, in base ai principi generali del processo amministrativo, qualora l'Amministrazione non adempie alla pronuncia;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, al monitoraggio dell'attuazione di queste disposizioni, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi.

PIANO FAMIGLIA

Quando si possono saltare i mutui

Al via dal prossimo mese di febbraio la possibilità di saltare le rate dei mutui per le famiglie in difficoltà. Lo prevede l'Accordo firmato tra l'Associazione bancaria e le Associazioni dei consumatori. L'Accordo prevede la sospensione delle rate per i mutui non superiori a 150mila euro per l'acquisto dell'abitazione principale. Ne beneficeranno le famiglie che si sono trovate in difficoltà nel corso del 2009. Il

reddito del titolare del mutuo non deve superare i 40mila euro annui. Per dire che una famiglia è in difficoltà occorrono delle circostanze precise.

Tra queste:

1) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale) per risoluzione per limiti di età con diritto a pensione per vecchiaia/anzianità, per licenziamento per giusta causa

o giustificato motivo soggettivo, per dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

2) la cessazione dei rapporti di lavoro non subordinati ma coordinati e continuativi (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi

di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

3) la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

4) la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

LAVORO E SICUREZZA

Per l'Istat persi 508 mila posti di lavoro

Nel terzo trimestre 2009, l'offerta di lavoro registra, rispetto allo stesso periodo del 2008, una riduzione dello 0,9 per cento (-222.000 unità). Il dato arriva dall'Istat, che segnala soprattutto come il numero di occupati risulta pari a 23.010.000 unità, in forte calo su base annua (-2,2 per cento, pari a -508.000 unità). Tale risultato deriva da un'ulteriore caduta dell'occupazione autonoma, dei dipendenti a termine e dei collaboratori, cui si aggiunge una significativa flessione dei dipendenti a tempo indeterminato. In termini stagionalizzati, l'occupazione totale registra una flessione rispetto al secondo trimestre 2009 pari allo 0,5 per cento.

Il tasso di occupazione della popolazione tra i 15 e i 64 anni segnala il quinto consecutivo arretramento tendenziale e scende dal 59 per cento del terzo trimestre 2008 all'attuale 57,5 per cento. Nella media del trimestre il numero delle persone

in cerca di occupazione continua a salire rispetto ad un anno prima, portandosi a 1.814.000 unità (+18,7 per cento, pari a 286.000 unità). La crescita della disoccupazione riflette il diffondersi dei casi dovuti alla perdita della precedente occupazione. Peraltro, la crescita più contenuta della disoccupazione in rapporto alla caduta dell'occupazione si accompagna ancora una volta ad un incremento dell'inattività (+2,7 per cento, pari a +392.000 unità), dovuto all'attesa dei risultati di passate azioni di ricerca, alla mancata ricerca del lavoro delle donne per motivi familiari e al ritardato ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Nella media del periodo luglio-settembre il tasso di disoccupazione è pari al 7,3 per cento in termi-

ni grezzi (era 6,1 per cento nel terzo trimestre 2008) e 7,8 per cento in quelli stagionalizzati (+0,3 punti percentuali rispetto al secondo trimestre).

Ma sulla base dei dati rivisti, in ottobre il numero di occupati si riduce dello 0,1 per cento rispetto a settembre (a fronte della sostanziale stabilità che emergeva nelle stime pubblicate in precedenza), mentre il tasso di disoccupazione risulta pari all'8,2 per cento (un valore superiore di 0,2 punti percentuali rispetto a quanto pubblicato in precedenza).

La riduzione su base annua dell'offerta di lavoro rilevata nel terzo trimestre riguarda sia la componente maschile (-0,9 per cento, pari a -127.000 unità), sia quella femminile (-0,9 per cento,

pari a -95.000 unità). Alla sostanziale stabilità registrata nelle Regioni centrali (+0,1 per cento, pari a 5.000 unità) si contrappone la riduzione in quelle settentrionali (-0,4 per cento, pari a -56.000 unità) e soprattutto meridionali (-2,3 per cento, pari a -171.000 unità). In tale area la diminuzione interessa sia l'offerta di lavoro maschile (-1,9 per cento, pari a -90.000 unità), sia quella femminile (-3,1 per cento, pari a -81.000 unità).

Con riferimento alla popolazione in età lavorativa (15-64 anni) il tasso di attività nel terzo trimestre 2009 si posiziona al 62,1 per cento, in discesa di otto decimi di punto rispetto a un anno prima. Alla flessione del livello di attività della componente maschile (dal 74,4 per cento del terzo trimestre

2008 al 73,7 per cento) si associa quella della componente femminile (dal 51,3 per cento al 50,5 per cento). A livello territoriale, alla riduzione del tasso di attività nel Nord e nel Centro si accompagna la più forte flessione nel Mezzogiorno (dal 52,3 al 51,0 per cento) che riguarda sia gli uomini sia le donne.

La caduta tendenziale dell'occupazione sintetizza il sensibile calo della componente maschile (-2,5 per cento, pari a -350.000 unità) e la consistente flessione di quella femminile (-1,7 per cento, pari a -158.000 unità). Per entrambe le componenti di genere, e soprattutto per quella maschile, si rileva una marcata riduzione dell'occupazione degli italiani (-373.000 e -216.000 unità, rispettivamente per gli uomini e le

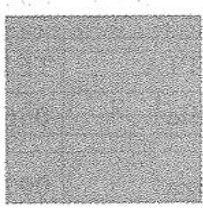
donne). Con un ritmo sempre più blando prosegue, invece, la crescita dell'occupazione degli stranieri (+22.000 e +58.000 unità rispettivamente).

A livello territoriale, si accentua il restringimento della base occupazionale nel Nord (-2,3 per cento, pari a -274.000 unità in confronto al terzo trimestre 2008), prosegue il calo nel Mezzogiorno (-3,0 per cento, pari a -196.000 unità), mentre nel Centro la riduzione del numero degli occupati è più contenuta (-0,8 per cento, pari a -38.000 unità). Il risultato trova ragione sia nella relativa maggiore crescita tendenziale degli occupati stranieri in questa ripartizione, sia nel sostegno fornito dal settore terziario, in particolare dai servizi alle famiglie e da taluni comparti a elevata intensità di lavoro (alberghi e ristoranti, servizi di pulizia, di vigilanza e attività professionali autonome).

HO SCELTO

IL PATRONATO

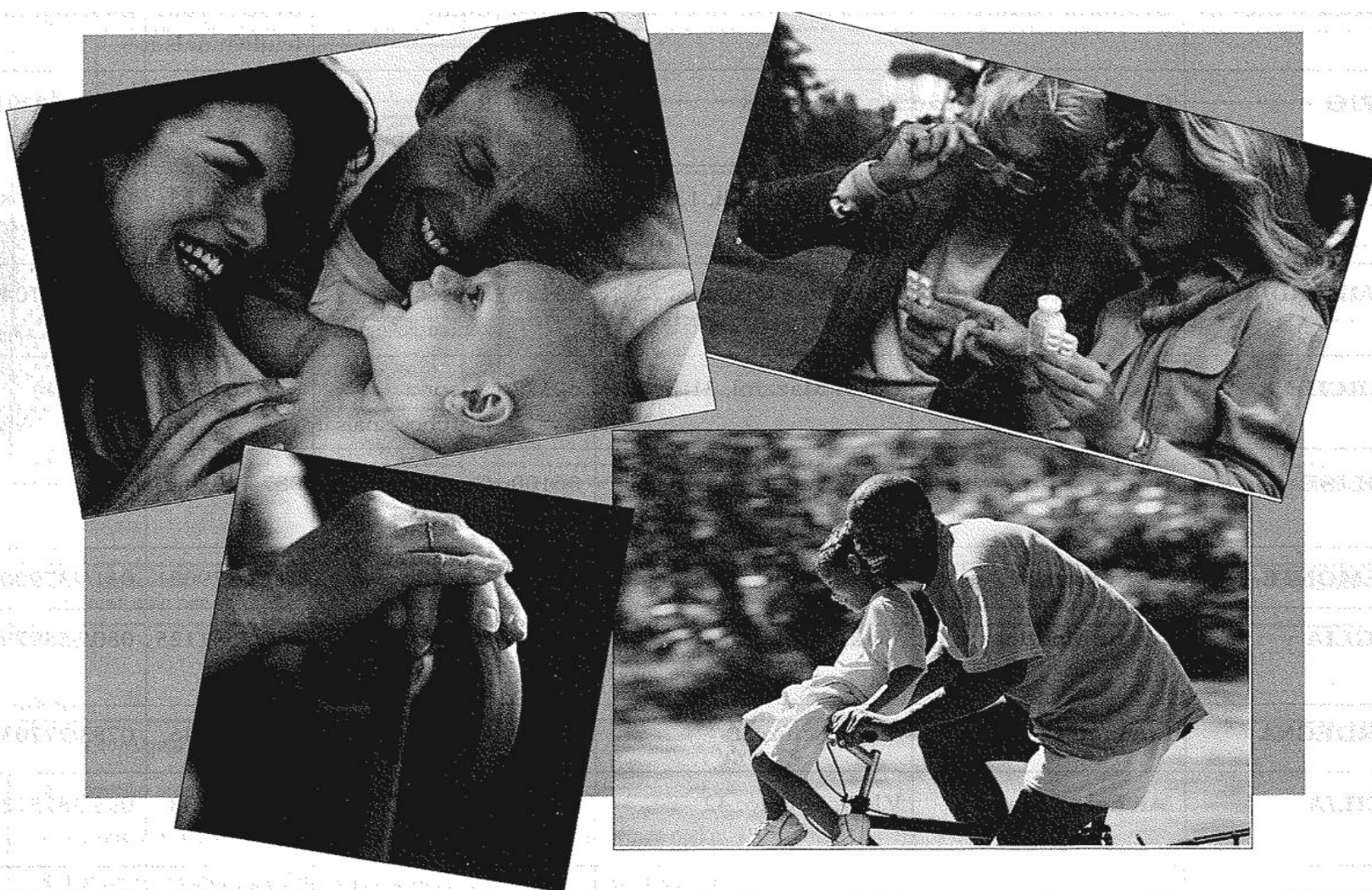
confsal



mpas

 ISTITUTO NAZIONALE
DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA
SOCIALE

lo trovi nella tua città



LA PREVIDENZA E L'ASSISTENZA IL tuo FUTURO IN MANI SICURE.

- | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------|
| ✓ PENSIONE | ✓ REVERSIBILITÀ | ✓ INFORTUNI | ✓ SANITÀ |
| ✓ INVALIDITÀ | ✓ RICOSTITUZIONE | ✓ CONTRIBUZIONE | ✓ FISCO |
| ✓ VECCHIAIA | ✓ MATERNITÀ | ✓ RICONGIUNZIONI | ✓ FAMIGLIA |
| ✓ ANZIANITÀ | ✓ DISOCCUPAZIONE | ✓ RISCATTI | ✓ VERTENZE |

Sede centrale: ROMA - Tel. 06.58521626 - www.ilpatronato.it - e-mail: inpas@ilpatronato.it

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69



confsal

 SOCIETÀ CULTURA LAVORO
Confederazione generale
Sindacati Autonomi Lavoratori
Settimanale di politica e informazione sindacale

 Direttore **MARCO PAOLO NIGI**
Direttore responsabile **FEDERICO DE LELLA**

Comitato di redazione:

Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli

 Direzione: Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma
Centralino 06/553421 - Fax 06/55342150
e-mail: redazione@confsal.it

 Amministrazione:
Viale Trastevere, 60 - 00153 Roma
Sito internet www.confсал.it

 Gestione editoriale: Società Cooperativa Editoriale Società Cultura Lavoro
Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma
iscritta al R.O.C. al n. 9453

 La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 250
Registrato Tribunale di Roma al n. 495 del 7-10-1996 Sped. A.P. D.L.
353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
Stampa: Nuova A.G.E. S.r.l. - Via Montien, 1/C - 00148 Roma

L'organo di stampa è aperto
a tutte le collaborazioni che,
per necessità redazionali,
potrebbero tuttavia non es-
sere integralmente accolte.
Non si pubblicano articoli
già comparsi su altri giornali.


 Associato
all'Unione
Stampa
Periodica
Italiana